

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
433/2012/R/EFR**

**PRIMI ORIENTAMENTI INERENTI LE MODALITA'
OPERATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA NELL'AMBITO
DELLE GARE PER L'ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

(Attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera e), e dell'articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226)

Documento per la consultazione
25 ottobre 2012

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 18 maggio 2012, 202/2012/R/efr, "Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti inerenti la definizione delle modalità operative per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, con riferimento agli investimenti in efficienza energetica", in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera e,) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222." (di seguito: Regolamento o decreto ministeriale n. 226/11).

Gli orientamenti presentati nel documento hanno necessariamente carattere preliminare in ragione del fatto che l'attuazione delle previsioni sopra richiamate ha come presupposto indispensabile la definizione del quadro normativo di riferimento del meccanismo dei titoli di efficienza energetica per gli anni successivi al 2012, con particolare ma non esclusivo riferimento agli obiettivi nazionali da conseguirsi a partire dall'anno 2013, non ancora definiti a livello ministeriale.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in merito al presente documento, in forma scritta e tramite posta elettronica, entro e non oltre il 30 novembre 2012.

Qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali punti sono da considerare riservati.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:

consumatori@autorita.energia.it

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione consumatori e utenti***

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel 02 – 65565.387-313; fax: 02-65565.230
sito internet: **www.autorita.energia.it**

INDICE

<i>Executive Summary</i>	4
1 Introduzione.....	6
2 Analisi delle disposizioni del <i>Regolamento</i>	7
3 Primi orientamenti inerenti le modalità operative di attuazione del <i>Regolamento</i> in merito alla definizione e alla verifica degli impegni assunti in sede di gara.....	12
4 Motivazioni delle modalità operative presentate e proposte complementari in materia di trasferimenti di titolarità di progetti	15
5 Considerazioni in materia di regolazione economica.....	17

Executive Summary

Il documento presenta i primi orientamenti dell'Autorità ai fini della definizione delle modalità operative per l'attuazione di quanto previsto dal *Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale*, con riferimento agli investimenti di miglioramento dell'efficienza energetica.

Nel **Capitolo 1** vengono illustrate le previsioni del *Regolamento*: nella valutazione delle offerte il *Regolamento* prevede l'attribuzione fino a 5 punti (sui 28 complessivi) ai gestori di rete che si impegnino a realizzare "investimenti di miglioramento dell'efficienza energetica" che siano: addizionali rispetto agli obiettivi annuali che il gestore deve conseguire nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE); ammissibili al rilascio di TEE; realizzati successivamente all'aggiudicazione della gara, nell'ambito gestito e sugli usi finali di gas naturale.

Ciascun anno di durata della concessione, il gestore è tenuto ad anticipare agli Enti locali concedenti il valore dei TEE associati agli impegni assunti in sede di gara, calcolato secondo il "prezzo unitario previsto dall'Autorità" l'anno prima (versamento da conguagliarsi solo se, nell'anno successivo, tale prezzo aumenta). Tale versamento è dovuto anche nel caso in cui gli impegni assunti in sede di gara non vengano rispettati. In tale circostanza, trascorso un anno di tolleranza, il gestore è anche tenuto al pagamento di una penale, prevista nel contratto di servizio.

Per agevolare l'illustrazione e la valutazione degli orientamenti esposti nei Capitoli 3 e 4, nel **Capitolo 2** del documento sono esaminate le interazioni tra le previsioni del *Regolamento* e l'attuale quadro normativo e regolatorio del meccanismo dei TEE. L'analisi evidenzia alcune criticità e incertezze, che potranno essere risolte solo in parte con la definizione degli obiettivi nazionali da conseguirsi con il meccanismo dei TEE negli anni successivi al 2012, da prevedersi con gli appositi decreti ministeriali. Ad esempio:

- anche qualora fossero definiti a breve gli obiettivi nazionali da conseguirsi con i TEE fino all'ultimo anno di durata dell'ultima concessione che verrà assegnata nei prossimi anni, il valore assoluto degli impegni assunti in sede di gara è destinato a crescere con la progressiva assegnazione delle concessioni, in conseguenza del fatto che l'obiettivo annuale in capo ad ogni gestore dipende dai volumi distribuiti sia dal singolo distributore, sia da tutti gli altri distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico;
- alcuni degli interventi ammissibili e utilizzabili dai gestori ai fini del rispetto degli impegni assunti verranno sottratti dall'ambito di applicazione del meccanismo dei TEE per confluire in quello del conto energia termica previsto dal D.Lgs. n. 28/11 e di cui è attesa l'emanazione;
- in ragione delle tempistiche proprie del meccanismo dei TEE, è inevitabile che la verifica del rispetto degli impegni relativi ai primi tre anni possa essere effettuata, in termini cumulati, solo a partire dal quarto anno.

Gli orientamenti dell'Autorità presentanti nei **Capitoli 3 e 4**, assumendo necessariamente l'invarianza del quadro normativo e regolatorio in materia, sono finalizzati a consentire la verifica del rispetto dei requisiti previsti dal *Regolamento per*

gli investimenti in efficienza energetica e, prima ancora, a favorire la presentazione di offerte che includano impegni dei gestori in tale direzione. In particolare, nonostante questo appesantisca inevitabilmente la gestione del sistema per gli operatori e per le amministrazioni coinvolte (per le ragioni illustrate nel documento), l'Autorità propone che i gestori possano rispettare gli impegni presi non solo tramite la realizzazione diretta di investimenti, ma anche attraverso l'acquisto di TEE da soggetti terzi, mediante trasferimento della titolarità di progetti.

Nell'ultimo capitolo (**Capitolo 5**) vengono presentate alcune considerazioni in materia di interazioni tra il *Regolamento* e la regolazione economica del meccanismo dei TEE: gli elementi di indeterminatezza connessi al valore assoluto degli impegni assunti dai gestori in sede di gara rende impossibile effettuare valutazioni e, dunque, formulare proposte, per quanto preliminari, in merito all'eventuale estensione del contributo tariffario oggi previsto nell'ambito del meccanismo dei TEE alla copertura degli oneri sostenuti dai gestori per rispettare tali impegni. L'Autorità ritiene che tali valutazioni possano essere effettuate solo successivamente al consolidarsi del quadro normativo di riferimento in materia, così da evitare decisioni che potrebbero comportare oneri insostenibili sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale.

1 Introduzione

- 1.1 In data 27 gennaio 2012 è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante il *Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale* (di seguito: *Regolamento* o decreto ministeriale n. 226/11). Tra le condizioni economiche oggetto di gara (articolo 13, comma 1, lettera e)), il *Regolamento* inserisce gli investimenti di miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali di gas naturale effettuati nell'ambito gestito, che risultino addizionali rispetto agli obiettivi annuali posti in capo al distributore dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e s.m.i. e che diano luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica (nel seguito: TEE); il valore economico di tali TEE sarà riconosciuto dal gestore agli Enti locali concedenti con le modalità previste all'art. 8, comma 6 del *Regolamento* stesso. Il *Regolamento* dispone che le modalità operative per l'attuazione di queste disposizioni siano definite dall'Autorità. Nel caso di non raggiungimento del quantitativo di TEE per il quale si è impegnato in sede di gara, il gestore deve comunque versare agli Enti Locali concedenti il corrispondente valore di tali TEE, valutato secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità e con le modalità di cui sopra; inoltre, trascorso un anno di tolleranza, il gestore è tenuto a pagare una penale (prevista nel contratto di servizio).
- 1.2 Nel seguito si riporta l'esatto dettato del *Regolamento* in relazione alle previsioni di cui sopra.
- 1.3 Articolo 13, comma 1, lettera e): tra le condizioni economiche oggetto di gara sono inclusi gli “*investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli obiettivi annuali del distributore previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e sue successive modificazioni e integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6. Gli interventi di efficienza energetica addizionali sono quelli sugli usi finali di gas naturale ammissibili ai sensi del citato decreto e del decreto ministeriale 20 luglio 2004 per il settore gas. Le relative modalità operative sono stabilite dall'Autorità entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento*”.
- 1.4 Articolo 13, comma 2: “*Il punteggio massimo [...] per gli investimenti di efficienza energetica di cui alla lettera e) del comma 1 è di 5 punti*”.
- 1.5 Articolo 13, comma 5: “*Nel caso di non raggiungimento del numero di titoli di efficienza energetica di cui alla lettera e) del comma 1, il gestore versa comunque agli Enti locali concedenti un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si è impegnato in sede di gara, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità e con le modalità indicate all'articolo 8 comma 6, oltre ad una penale, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, da prevedere nel contratto di servizio. È previsto un anno di tolleranza entro cui il gestore, senza oneri addizionali, può completare gli investimenti previsti nell'anno precedente*”.

- 1.6 Articolo 13, articolo 8, comma 6: *“Il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara; il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli interventi su cui si è impegnato in sede di gara per l'anno in corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità nell'anno precedente. Qualora l'anno successivo, quando i titoli diventano negoziabili, il prezzo unitario del titolo stabilito dall'Autorità aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali concedenti; nessun aggiustamento è dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli sono di proprietà del gestore.”*
- 1.7 Da ultimo, l'Allegato 3 del *Regolamento* definisce il modello di disciplinare di gara; al punto A6 dell'Allegato vengono fornite indicazioni relative alle modalità con le quali calcolare i punti spettanti per gli investimenti in efficienza energetica, prevedendo che:

“Il parametro da considerare è la percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali (T) che l'impresa aggiudicataria si impegna ad ottenere rispetto all'obbligo che avrebbe un distributore che distribuisca una quantità di gas naturale pari a quella effettivamente distribuita dal concessionario nell'ambito oggetto di gara, due anni antecedenti all'anno considerato. Il valore assoluto dell'obbligo cambia anche a causa del progressivo affidamento degli impianti e della evoluzione degli obiettivi nazionali.

Il punteggio per l'impresa che offre una percentuale annuale T di titoli di efficienza energetica addizionali è pari a:

$$P = P_{max} * T/T_{max}$$

dove:

P = P_{max} è il punteggio massimo attribuibile a tale criterio

T_{max} = 20% è il valore soglia, al di sopra del quale il punteggio non viene incrementato, della percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali rispetto all'obbligo annuale che avrebbe un distributore che distribuisca una quantità di gas naturale pari a quello effettivamente distribuito dal concessionario, due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, nell'ambito oggetto di gara.”.

2 Analisi delle disposizioni del *Regolamento*

- 2.1 Il *Regolamento* prevede dunque l'introduzione di un premio - di entità massima pari a 5 punti sui 28 complessivi - per i gestori di rete che, all'atto della presentazione dell'offerta per partecipare alla gara di assegnazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale (di durata pari a 12 anni), si assumano impegni precisi e quantificabili per incrementare l'efficienza energetica negli usi finali dello stesso combustibile.

- 2.2 E' utile osservare come tutti i 177 ambiti che verranno messi a gara sono relativi a più di 50.000 utenze e quindi qualunque operatore dovesse vincere anche solo una gara, diventerà automaticamente soggetto obbligato ai sensi dell'attuale disposto normativo (decreto ministeriale 21 dicembre 2007).
- 2.3 Al fine di agevolare l'illustrazione e la valutazione degli orientamenti e delle considerazioni oggetto del presente documento, si ritiene utile riprendere gli elementi chiave delle disposizioni sopra richiamate con riferimento alla definizione e alla verifica degli impegni di investimento in efficienza energetica assunti dal gestore in sede di gara, ed evidenziare in che modo tali previsioni interagiscono con l'attuale quadro normativo e regolatorio del meccanismo dei TEE.
- 2.4 Considerazioni preliminari in merito agli aspetti economici del meccanismo sono invece sviluppate nell'ultimo capitolo del documento.

Sintesi degli elementi chiave del Regolamento con riferimento alla definizione e alla verifica degli impegni di investimento in efficienza energetica assunti dal gestore in sede di gara

- 2.5 **ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO** - Il disciplinare di gara prevede che i 5 punti a disposizione per questo criterio vengano assegnati in proporzione alla quota percentuale T (compresa tra 0 e 20%) di TEE aggiuntive per i quali il gestore si impegna rispetto all'ipotetico obiettivo che dovrebbe venire assegnato al concessionario sulla base del quantitativo di gas naturale distribuito due anni prima nel medesimo ambito.
- 2.6 **INIZIATIVE AMMISSIBILI** - Gli investimenti/interventi che possono dare diritto al riconoscimento di un massimo di 5 punti devono essere:
- A) aggiuntive rispetto agli obiettivi annuali che il gestore deve perseguire in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 21/12/2007 e s.m.i.;
 - B) essere realizzati nell'ambito gestito;
 - C) essere ammissibili e dare luogo al riconoscimento di TEE;
 - D) essere relativi agli usi finali di gas naturale;
 - E) essere realizzati successivamente all'aggiudicazione della gara.

Interazioni tra le disposizioni del Regolamento in merito alla definizione e alla verifica degli impegni di investimento in efficienza energetica assunti in sede di gara e la disciplina generale del meccanismo dei TEE

- 2.7 Con riferimento agli elementi chiave del *Regolamento* sintetizzati ai precedenti punti 2.5 e 2.6, si evidenziano nel seguito le modalità con le quali queste nuove disposizioni interagiscono con la disciplina generale del meccanismo dei TEE, così come definita dal quadro normativo oggi in vigore.
- 2.8 Per quanto attiene le eventuali interazioni di alcune disposizioni del *Regolamento* con la regolazione futura del meccanismo in materia di contributo tariffario ai distributori obbligati, si rimanda all'ultimo capitolo del documento, per alcune considerazioni preliminari.

2.9 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - Sulla base di quanto indicato nel modello di disciplinare di gara, la definizione della quota percentuale T può essere tradotta nella seguente formula:

$$T = \frac{TEE_{previsti}}{O_{ambito_1}} = \frac{TEE_{previsti}}{\left(\frac{V_{gas_1}}{V_{gas_{TUTTI}}} Onazionale \right)} = \frac{TEE_{previsti}}{\left(\frac{V_{gas_1}}{\sum_i V_{gas_i}} Onazionale \right)} \quad (1)$$

dove:

$TEE_{previsti}$ è l'ammontare di titoli che il singolo distributore₁ si impegna a conseguire ogni anno t di durata della concessione;

O_{ambito_1} è l'obiettivo che verrà assegnato per l'anno t al gestore dell'ambito₁ in base al volume di gas naturale V_{gas_1} distribuito nel medesimo ambito due anni prima (anno $t-2$)

$Onazionale$ è l'obiettivo nazionale di risparmio energetico per l'anno t che sarà definito dai futuri decreti ministeriali;

V_{gas_i} volume di gas distribuito nell'anno $t-2$ nell'i-esimo ambito;

$V_{gas_{TUTTI}}$ è il volume di gas naturale distribuito due anni prima (nell'anno $t-2$) da tutti i distributori obbligati.

Si ricorda infatti che, modificando quanto in precedenza disposto dai decreti ministeriali 20/07/2004 in materia di TEE, il decreto ministeriale 21/12/2007 ha introdotto un meccanismo di ripartizione degli obiettivi nazionali annuali tra i distributori obbligati in base al quale a ciascun distributore viene assegnata una quota di obiettivo nazionale di ciascun anno, determinata in base al rapporto tra il volume di gas distribuito da ciascuno e il volume complessivamente distribuito dall'insieme dei soli soggetti obbligati. Da ciò discende anche che, a regime, dopo l'assegnazione dell'ultima gara, il quantitativo $V_{gas_{TUTTI}}$ coinciderà con il volume totale distribuito a livello nazionale.

2.10 Da quanto disposto dal *Regolamento* discende dunque che il candidato gestore, al fine di valutare gli investimenti necessari per poter conseguire ogni anno la quota percentuale T per la quale si è impegnato in sede di gara, dovrebbe sviluppare il seguente calcolo:

$$TEE_{previsti} = T \cdot \left(\frac{V_{gas_1}}{\sum_i V_{gas_i}} Onazionale \right) \quad (2)$$

Il calcolo descritto dalla formula (2) è soggetto a molteplici fattori di incertezza, indipendentemente dall'evoluzione dei consumi nell'ambito gestito V_{gas_1} ; infatti si consideri che:

a) ad oggi non sono ancora definiti gli obiettivi per gli anni successivi al 2012¹, che comunque varieranno di anno in anno;

¹ La fissazione con decreti ministeriali degli obiettivi del meccanismo dei TEE per gli anni successivi al 2012 era inizialmente prevista entro il 31 dicembre 2011 dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007; la definizione di tali obiettivi con successivo decreto attuativo è stata successivamente confermata da Dlgs. n. 115/08 e dal D.lgs n. 28/11.

- b) anche qualora fossero fissati a breve gli obiettivi nazionali fino al 2020, questo non sarebbe sufficiente ad eliminare completamente questa fonte di incertezza, in quanto le concessioni assegnate tra 2013 e 2015 durerebbero fino al 2025-2027;
- c) il volume di gas distribuito da tutti i distributori obbligati *VgasTUTTI* è ragionevolmente destinato a crescere tra il 2012 e il 2015 in ragione del fatto che, con la progressiva assegnazione delle concessioni, tenderà a ridursi sempre più la quota di gas naturale distribuita da soggetti non obbligati.

2.11 INIZIATIVE AMMISSIBILI - Con riferimento al requisito A di cui al precedente punto 2.6 (addizionalità degli impegni assunti in termini di TEE), in ragione di quanto indicato al punto precedente, l'impegno all'ottenimento di un volume di TEE che risulti ulteriore rispetto all'obiettivo da conseguire ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e s.m.i. deve essere assunto dal candidato gestore in un momento in cui egli non è ancora in grado di compiere previsioni in merito all'entità degli obiettivi complessivi che gli verranno assegnati negli anni successivi, poiché questi dipenderanno in modo sostanziale (oltre che dall'entità degli obiettivi nazionali per ciascun anno di durata della concessione, ad oggi non nota) dall'esito non solo della gara per l'ambito considerato, ma anche delle eventuali altre gare alle quali il medesimo gestore potrà partecipare.

2.12 La verifica relativa al requisito B di cui al precedente punto 2.6 (cioè del fatto che gli investimenti/interventi siano stati realizzati nell'ambito territoriale interessato) è resa complessa da due elementi caratteristici del meccanismo dei TEE: a) la non obbligatorietà di registrare sistematicamente i territori comunali nei quali vengono realizzati i progetti di efficienza energetica (anche in ragione della possibilità di aggregare in un unico progetto interventi realizzati in diverse zone del territorio nazionale, prevista dalle *Linee guida* dell'Autorità sin dall'avvio del meccanismo², al fine di facilitare l'accesso ai TEE); b) la possibilità concessa ai distributori di adempiere agli obblighi che discendono dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e s.m.i. anche attraverso l'acquisto di TEE da soggetti terzi; ciò comporta che ai TEE annullati dai distributori per dimostrare il conseguimento degli obblighi di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e s.m.i. non è oggi associata alcuna origine geografica.

2.13 Dal combinato disposto dei requisiti di cui alle lettere C e D del punto 2.6 (ossia che gli interventi siano ammissibili e diano luogo al rilascio dei TEE e siano relativi agli usi finali di gas naturale) discende che i soli TEE utilizzabili siano quelli che certificano una riduzione dei consumi di gas naturale e dunque quelli di tipo II ai sensi delle nuove *Linee guida* (deliberazione EEN 9/11); non è dunque ammesso dal *Regolamento* l'utilizzo di altre tipologie di TEE, inclusi i TEE II-CAR che vengono rilasciati dal GSE per i sistemi di cogenerazione ad alto rendimento (CAR)³.

² Deliberazione n. 103/03 e s.m.i. successivamente sostituita dalla deliberazione EEN 9/11 e s.m.i.

³ Si consideri infatti che: a) il decreto ministeriale n. 226/2011 non cita il decreto ministeriale 5/9/2011 ma solo i decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.; b) l'installazione di impianti CAR potrebbe non riguardare gli usi finali di gas naturale (in ragione dell'utilizzo di combustibili diversi dal gas naturale), oppure potrebbe comportare l'incremento anziché la riduzione dei consumi finali di gas.

- 2.14 L'Autorità ha già rilevato in precedenti documenti⁴ come, nella misura in cui gli interventi di miglioramento dell'efficienza nell'uso di gas naturale rientreranno nel perimetro applicativo del nuovo conto energia termica (CET, previsto dal decreto legislativo n. 28/11 e la cui attuazione è demandata a successivo decreto interministeriale) tali interventi saranno sottratti dall'insieme di quelli ammissibili e utilizzabili dai gestori per il rispetto degli impegni previsti dal *Regolamento* in materia di investimenti in efficienza energetica.
- 2.15 L'impegno assunto in fase di gara deve venire soddisfatto dal gestore attraverso investimenti effettuati successivamente all'attribuzione della concessione (requisito E). L'attuale quadro normativo del meccanismo e le relative procedure di gestione non consentono una verifica agevole di questo requisito: la selezione dei progetti ammissibili da questo punto di vista non può ad oggi avvenire in modo automatico, in base alla semplice data di prima presentazione della richiesta di verifica e certificazione, ma richiede un'attenta analisi caso per caso delle reali tempistiche di realizzazione del singolo progetto e degli interventi di cui si compone.
- 2.16 VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI – La valutazione delle attività necessarie per la verifica degli impegni assunti dal gestore evidenzia la necessità di prestare particolare attenzione alle tempistiche delle diverse fasi:
- la verifica relativa al requisito A di cui al precedente punto 2.6 (addizionalità dei TEE) potrà inevitabilmente essere effettuata solo successivamente alla verifica di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e s.m.i. relativi all'anno t (che, ai sensi dell'attuale normativa, avviene il 31 maggio dell'anno $t+1$) e quindi, in media, almeno 6-7 mesi dopo il termine di ciascun anno d'obbligo t ;
 - la verifica di cui al punto precedente non sarà in ogni caso completabile nel corso dei primi tre anni di concessione poiché, in base a quanto disposto dalla vigente normativa, l'obiettivo specifico da assegnare a ciascun distributore obbligato per l'anno t viene definito dall'Autorità nel corso dell'anno $t-1$ sulla base del gas naturale distribuito nell'anno $t-2$;
 - tra la decisione d'investire in progetti di efficienza energetica (che verrà tipicamente assunta dopo aver ricevuto notizia di assegnazione della concessione) e l'emissione del primo TEE possono passare in media circa 2 anni (a seconda delle caratteristiche dei progetti) e, successivamente, gli effetti di tali progetti vengono riconosciuti per cinque (o otto) anni.
- 2.17 L'effetto combinato degli aspetti menzionati al punto precedente in relazione alle tempistiche di sviluppo delle diverse fasi viene esemplificato nella seguente tabella.

Anno	il gestore	AEEG	
		determina	verifica
0	Partecipa alla gara e si aggiudica la concessione		
1	Inizia a gestire la rete e assume decisioni di investimento relative ai progetti di efficienza		

⁴ Sesto Rapporto Annuale sul meccanismo dei TEE, pubblicato nel mese di marzo 2012.

Anno	il gestore	AEEG	
		determina	verifica
2	Realizza i primi interventi di efficienza	obiettivo specifico per l'anno 3 in base al gas distribuito nell'anno 1	
3	Ottiene emissione dei TEE relativi al 1° anno di funzionamento degli interventi avviati nell'anno 2. Può realizzare ulteriori interventi.	obiettivo specifico per l'anno 4 in base al gas distribuito nell'anno 2	
4	Ottiene emissione dei TEE relativi agli interventi eventualmente avviati negli anni 2 e 3. Può realizzare ulteriori interventi.	obiettivo specifico per l'anno 5 in base al gas distribuito nell'anno 3	raggiungimento obiettivi per anno 3
5	Ottiene emissione dei TEE relativi agli interventi eventualmente avviati negli anni 2, 3 e 4. Può realizzare ulteriori interventi.	obiettivo specifico per l'anno 6 in base al gas distribuito nell'anno 4	raggiungimento obiettivi per anno 4
6	Ottiene emissione dei TEE relativi agli interventi eventualmente avviati negli anni 2, 3, 4 e 5. Può realizzare ulteriori interventi.	obiettivo specifico per l'anno 7 in base al gas distribuito nell'anno 5	raggiungimento obiettivi per anno 5
7	Ottiene emissione dei TEE relativi agli interventi eventualmente avviati negli anni 2, 3, 4, 5 e 6. Può realizzare ulteriori interventi.	obiettivo specifico per l'anno 8 in base al gas distribuito nell'anno 6	raggiungimento obiettivi per anno 6
8	Ottiene emissione dei TEE relativi agli interventi eventualmente avviati negli anni 3, 4, 5, 6 e 7. Può realizzare ulteriori interventi.	obiettivo specifico per l'anno 9 in base al gas distribuito nell'anno 7	raggiungimento obiettivi per anno 7
9	Ottiene emissione dei TEE relativi agli interventi eventualmente avviati negli anni 4, 5, 6, 7 e 8. Può realizzare ulteriori interventi.	obiettivo specifico per l'anno 10 in base al gas distribuito nell'anno 8	raggiungimento obiettivi per anno 8
10	Ottiene emissione dei TEE relativi agli interventi eventualmente avviati negli anni 5, 6, 7, 8 e 9. Può realizzare ulteriori interventi.	obiettivo specifico per l'anno 11 in base al gas distribuito nell'anno 9	raggiungimento obiettivi per anno 9
11	Ottiene emissione dei TEE relativi agli interventi eventualmente avviati negli anni 6, 7, 8, 9 e 10. Può realizzare ulteriori interventi.	obiettivo specifico per l'anno 12 in base al gas distribuito nell'anno 10	raggiungimento obiettivi per anno 10
12	Ultimo anno di concessione Ottiene emissione dei TEE relativi agli interventi eventualmente avviati negli anni 7, 8, 9, 10 e 11.		raggiungimento obiettivi per anno 11
13	Ottiene emissione dei TEE relativi agli interventi eventualmente avviati negli anni 8, 9, 10 e 11.		raggiungimento obiettivi per anno 12
14	Ottiene emissione dei TEE relativi agli interventi eventualmente avviati negli anni 9, 10 e 11.		
15	Ottiene emissione dei TEE relativi agli interventi eventualmente avviati negli anni 10 e 11.		
16	Ottiene emissione dei TEE relativi agli interventi eventualmente avviati nell'anno 11.		

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 1

Si ritiene necessario evidenziare altri ambiti di possibile interazione tra le disposizioni del Regolamento sin qui esaminate e l'attuale normativa in materia di TEE?

3 Primi orientamenti inerenti le modalità operative di attuazione del Regolamento in merito alla definizione e alla verifica degli impegni assunti in sede di gara

3.1 Alla luce degli elementi evidenziati nei paragrafi precedenti, nelle more della definizione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico da conseguirsi con il

meccanismo dei TEE negli anni successivi al 2012, e assumendo necessariamente l'invarianza del quadro normativo e regolatorio in materia, vengono nel seguito presentati gli orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità operative per dare attuazione a quanto disposto dal *Regolamento*. Tali orientamenti potranno tradursi in proposte definitive solo successivamente alla completa definizione del quadro normativo del meccanismo dei TEE per gli anni futuri.

3.2 Negli anni in cui si svolgono le gare:

- a) al momento dell'assegnazione della concessione per un certo ambito, ogni stazione appaltante comunica all'Autorità il nome del nuovo gestore e il valore del parametro percentuale T che il nuovo gestore si è impegnato a raggiungere.

3.3 Ogni anno:

- b) l'Autorità, sulla base dei dati raccolti dai distributori obbligati in merito al numero di clienti finali e ai volumi di energia distribuita nell'anno $t-2$ ⁵, mediante apposito provvedimento:
 - i) comunica il volume totale di gas naturale distribuito a livello nazionale nell'anno $t-2$ da tutti i distributori obbligati ($V_{gasTUTTI}$);
 - ii) ripartisce tra i distributori obbligati l'obiettivo nazionale annuale di risparmio energetico per l'anno t che sarà stato definito con futuro decreto ministeriale;
 - iii) specifica per ciascun distributore obbligato gli ambiti dei quali è gestore (ed eventualmente la percentuale T per la quale si è impegnato in ciascuno di essi);
- c) sulla base del volume totale di gas $V_{gasTUTTI}$ comunicato dall'Autorità con il provvedimento di cui al precedente punto b) e del volume di gas distribuito nell'ambito di interesse nel corso del medesimo anno $t-2$ (V_{gas_i}), la stazione appaltante, applicando la formula (2), determina e comunica al gestore l'ammontare di TEE di cui questi dovrà dimostrare il possesso nell'anno t ($TEE_{previsti}$).

3.4 Ogni anno $t+1$ (successivo a quello d'obbligo):

- d) l'Autorità, sulla base delle comunicazioni ricevute dai distributori obbligati in relazione ai TEE di cui richiedono l'annullamento per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi assegnati, con proprio provvedimento verifica il raggiungimento dell'obiettivo per l'anno precedente;
- e) successivamente al provvedimento di cui alla precedente lettera d), ogni stazione appaltante, il cui gestore d'ambito abbia conseguito l'obiettivo assegnato dall'Autorità, chiede a quest'ultimo di dimostrare entro 30 giorni il possesso degli ulteriori $TEE_{previsti}$, per i quali si è impegnato in sede di gara (il cui volume è stato determinato al precedente punto c);
- f) ogni gestore, in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea, trasmette alla stazione appaltante una comunicazione nella quale:

⁵ Nelle more dei decreti ministeriali che devono definire gli obiettivi per il meccanismo dei TEE negli anni successivi al 2012, l'Autorità ha adottato la deliberazione 11 ottobre 2012, 408/2012/R/efr, per avviare la raccolta di questi dati limitatamente ai distributori di energia elettrica e di gas naturale oggi soggetti agli obblighi. La raccolta potrà essere eventualmente integrata dopo l'adozione dei suddetti decreti ministeriali

- i) identifica le richieste di verifica e certificazione (RVC) i cui TEE di tipo II fino ad allora emessi intende utilizzare per dimostrare il rispetto degli impegni sottoscritti; tali RVC (o gli interventi in esse contenuti) dovranno essere nella titolarità del medesimo gestore, riguardare interventi realizzati nei territori comunali compresi nell'ambito d'interesse ed avviati successivamente all'assegnazione della gara;
 - ii) allega copia delle RVC (così come conservate sull'apposito portale internet dell'Autorità) e di eventuale ulteriore documentazione atta ad attestare la data di prima attivazione dell'intervento ai sensi delle nuove Linee guida dell'Autorità e l'esatta localizzazione geografica del medesimo;
 - iii) allega documentazione atta ad attestare quanti TEE di tipo II siano stati fino ad allora emessi con riferimento a ciascuna RVC o suo sotto-intervento (quali, ad esempio, lettere di conferma emissione inviate dall'Autorità al titolare del progetto, estratti conto rilasciati dal Gestore dei Mercati Energetici Spa, GME);
- g) alla luce di quanto emerso dall'analisi della documentazione di cui alla precedente lettera, ogni stazione appaltante invia all'Autorità e al soggetto responsabile dell'attività di verifica e certificazione dei progetti presentati nell'ambito del meccanismo dei TEE⁶ una comunicazione nella quale, per ogni gestore indica:
- i) l'ammontare dei TEE di tipo II di cui si richiede l'annullamento;
 - ii) i codici degli interventi o delle intere RVC da cui tali TEE sono generati;
- h) il soggetto responsabile dell'attività di verifica e certificazione, verifica che l'ammontare di TEE di tipo II di cui il gestore ha richiesto l'annullamento trovi capienza nel volume totale di TEE fino ad allora generati dalle RVC indicate e nel saldo effettivamente disponibile sul conto proprietà intestato al gestore e comunica l'esito di tale verifica all'Autorità, che successivamente autorizza il GME ad effettuare l'annullamento;
- i) il GME conferma l'esito delle operazioni di annullamento di cui alla precedente lettera h) alla stazione appaltante, al soggetto responsabile dell'attività di verifica e certificazione e all'Autorità.

3.5 Ogni anno $t+2$ (successivo a quello di chiusura dell'anno d'obbligo):

- j) l'Autorità, dopo aver raccolto le comunicazioni rilasciate dalle imprese di distribuzione in merito ai TEE che queste ultime intendono annullare per dimostrare la compensazione delle eventuali inadempienze all'obiettivo dell'anno precedente verificate in base a quanto emerso al punto d), verifica con proprio provvedimento il grado di raggiungimento definitivo dell'obiettivo assegnato per l'anno t ;
- k) successivamente al provvedimento di cui al precedente alinea vengono ripetuti i passi descritti ai punti e), f), g), h) e i);
- l) al termine delle operazioni sopra descritte, qualora sia stato verificato il mancato raggiungimento dell'ammontare *TEEprevisti*, il gestore è tenuto al

⁶ Alla data del presente documento tale soggetto è l'Autorità; quando sarà data attuazione, con il previsto decreto ministeriale, a quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 28/11, questo soggetto sarà la società Gestore dei Servizi Energetic S.p.a. (GSE).

pagamento di una penale, determinata dall'Autorità in base alla normativa vigente in materia.

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 2

Si condividono gli orientamenti inerenti le modalità operative di attuazione delle disposizioni del Regolamento in materia di definizione e verifica degli impegni di investimento assunti dal gestore in sede di gara? Se no, quali elementi della procedura si riterrebbero meritevoli di modifica e per quali ragioni?

Si ritiene che vi siano spazi di ulteriore semplificazione di tale procedura o che sia invece necessario introdurre ulteriori aspetti di dettaglio?

3.6 Alla luce di quanto esposto ai precedenti punti 2.16 e 2.17 è inevitabile che la verifica dei primi tre anni possa essere effettuata solo a partire dal quarto anno, in termini cumulati, poiché in ogni ambito:

- a) qualora in precedenza il gestore non fosse stato distributore obbligato, la fase b) non potrà essere svolta prima del secondo anno di concessione (sulla base dei dati registrati nel corso del primo anno) e dunque la fase d) non potrà essere attuata prima del quarto anno; in altre parole, potrebbe accadere che nei primi due anni di concessione il gestore d'ambito non sia soggetto obbligato ai sensi del decreto ministeriale 21/12/07;
- b) nonostante la fase c) possa essere completata dalla stazione appaltante anche sulla base dei volumi distribuiti prima dell'assegnazione della gara, difficilmente le fasi e), f), g), h) e i) potranno essere svolte prima del terzo o quarto anno di concessione, poiché prima di allora il gestore non avrà potuto ricevere l'emissione di TEE.

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 3

Si condivide la necessità di prevedere che la prima verifica riguardi cumulativamente i primi tre anni? Alternativamente, in che modo si propone che venga gestita la verifica degli impegni in capo ai gestori per i primi tre anni di concessione?

4 Motivazioni delle modalità operative presentate e proposte complementari in materia di trasferimenti di titolarità di progetti

4.1 Quanto proposto al punto f) del precedente paragrafo in merito alle modalità operative per l'attuazione del *Regolamento* finalizzate a consentire la verificabilità del rispetto del "requisito d'ambito" (ossia che gli interventi di efficienza energetica siano stati realizzati nell'ambito gestito), nonché del fatto che gli interventi siano stati realizzati successivamente all'aggiudicazione della concessione, discende dalle seguenti considerazioni:

- a) il *Regolamento* dispone che il gestore debba realizzare investimenti in efficienza energetica ammissibili al rilascio di TEE; a condizione che possano

essere introdotte le disposizioni proposte al successivo punto 4.3, al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni del *Regolamento* (ovvero la presentazione di offerte che includano investimenti aggiuntivi in efficienza energetica rispetto a quelli che discendono dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e s.m.i.), si propone che tali impegni possano venire soddisfatti non solo tramite la realizzazione diretta di tali investimenti da parte dei gestori, eventualmente in collaborazione con soggetti terzi, ma anche attraverso l'acquisto di TEE da parte di soggetti terzi;

- b) tuttavia, ad oggi, ai singoli TEE non è associata alcuna indicazione geografica o temporale relativa all'intervento che li ha generati e non è possibile prevedere la tracciabilità di tale informazione per singolo TEE senza compromettere la gestibilità, l'efficacia e l'efficienza dell'intero meccanismo; tale operazione, infatti, comporterebbe (oltre che complesse modifiche gestionali) il moltiplicarsi delle tipologie di TEE emessi e negoziabili, con conseguente iper-frammentazione del relativo mercato in una moltitudine di sotto-mercati (uno ogni tipologia di TEE);
- c) nel caso di utilizzo di TEE generati da progetti di cui il gestore stesso è titolare, la verifica del rispetto del requisito di ambito e di quello temporale da parte del gestore (requisiti B ed E di cui al punto 2.6) è relativamente semplice, pur comportando inevitabili integrazioni dell'attuale regolazione del meccanismo dal punto di vista documentale e gestionale;
- d) nel caso di utilizzo di TEE generati da progetti realizzati da soggetti terzi, invece, da quanto sopra richiamato discende il 'semplice' acquisto di TEE non consentirebbe la verifica del rispetto del requisito di ambito e di quello temporale, in quanto non sarebbe garantita la tracciabilità delle informazioni a ciò necessarie: la verifica di questi due requisiti è possibile solo facendo riferimento agli specifici interventi che hanno generato (anche) i TEE acquistati da terzi; di qui la proposta di cui alla lettera f) del precedente paragrafo: per dimostrare il rispetto degli impegni assunti in sede di gara il gestore può utilizzare TEE generati da progetti (richieste di verifica e certificazione) che devono però essere nella sua titolarità.

4.2 Il gestore può acquisire la titolarità di progetti realizzati da soggetti terzi (es.: altri gestori, società di servizi energetici, soggetti con obbligo di nomina dell'*energy manager*, ecc.) a titolo oneroso e richiedendo all'Autorità (soggetto titolare dell'attività di verifica e certificazione) il trasferimento di tale titolarità dal soggetto venditore. Questa modalità, che come si è già osservato si ritiene auspicabile al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni del *Regolamento* oggetto del presente documento per la consultazione, tenderebbe però inevitabilmente ad aumentare il fenomeno delle richieste di trasferimento di titolarità di progetti, di cui già oggi è osservabile una graduale crescita. L'attuale regolazione del meccanismo non prevede alcun obbligo, per i soggetti che effettuano tali richieste di trasferimento, di dichiarare il valore economico del progetto trasferito, e questo comporta una perdita di informazione sul valore economico associato al risparmio di una unità di energia (risparmio di un tep/TEE). Questa informazione ha invece rilevanza sia in termini di trasparenza generale del meccanismo, sia ai fini regolatori (es.: come informazione utile per concorrere a definire le sanzioni per inadempienza agli obiettivi di risparmio energetico).

- 4.3 Per i motivi sopra esposti l’Autorità propone che i gestori possano adempiere agli impegni assunti in sede di gara con riferimento agli investimenti in efficienza energetica anche attraverso TEE generati da progetti acquisiti da soggetti terzi, a condizione che la regolazione generale del meccanismo venga integrata al fine di garantire la totale trasparenza di questi accordi per quanto riguarda i contenuti tecnici ed economici, pur tutelandone la riservatezza. Tale regola verrebbe applicata a tutte le richieste di trasferimento di titolarità di progetto formulate nell’ambito del meccanismo dei TEE a far data dall’entrata in vigore dell’integrazione della vigente regolazione in materia di TEE.

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 4

Si condividono gli orientamenti sulle modalità operative di attuazione del Regolamento finalizzate a consentire la verificabilità del requisito che gli investimenti in efficienza energetica siano realizzati nell’ambito gestito e successivamente all’aggiudicazione della concessione? Se no, per quali motivi? Quali proposte alternative si formulano?

5 Considerazioni in materia di regolazione economica

- 5.1 Come richiamato nei paragrafi precedenti, il *Regolamento* (articolo 13, comma 1, lettera e), e comma 5) dispone che ciascun anno il gestore anticipi agli Enti locali concedenti il valore dei TEE associati agli impegni assunti in sede di gara, calcolato con le modalità di cui all’articolo 8, comma 6, del *Regolamento* medesimo, e che tale versamento debba avvenire anche nel caso di non raggiungimento di tale volume di TEE. In base al disposto dell’articolo 8, comma 6, il valore dei TEE versato agli enti locali concedenti è calcolato secondo il “prezzo unitario previsto dall’Autorità nell’anno precedente”: qualora l’anno successivo (quando i TEE diventeranno negoziabili) tale prezzo aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali; nessun aggiustamento è dovuto nel caso in cui il prezzo unitario diminuisca. A fronte di tali versamento, i titoli sono di proprietà del gestore.
- 5.2 In ragione dei forti elementi di indeterminatezza, esposti nei paragrafi precedenti, connessi al valore assoluto degli impegni assunti dai gestori in sede di gara e, più in generale, all’entità degli obiettivi nazionali di risparmio energetico che dovranno essere conseguiti negli anni futuri dal meccanismo dei TEE, si ritiene impossibile effettuare valutazioni e, conseguentemente, formulare proposte, per quanto preliminari, in merito alla eventuale previsione di un contributo tariffario alla copertura degli oneri sostenuti dai gestori per rispettare gli impegni in investimenti di efficienza energetica che sono stati assunti in sede di gara ai sensi del *Regolamento*. Si ritiene che tali valutazioni possano essere effettuate solo successivamente al consolidarsi del quadro normativo di riferimento in materia, al fine di evitare oneri insostenibili sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale.

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 5

Si condividono le considerazioni sopra esposte? Se no, per quali motivi?

Vi sono ulteriori profili che si ritiene debbano essere considerati dall'Autorità in relazione agli aspetti trattati in questo paragrafo, quando sarà stato definito il quadro di riferimento normativo del meccanismo per gli anni rilevanti ai fini attuativi del Regolamento?